



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Acquisto auto: quanta benzina deve esserci?

Autore: Redazione | 18/11/2018



Con quanto carburante nel serbatoio il venditore deve consegnare la macchina appena acquistata e depositata in concessionaria?

Hai appena acquistato un'auto nuova. Avevi ordinato la macchina qualche mese fa; in quell'occasione, dopo la firma del contratto, ti è stato chiesto il pagamento di

un anticipo. Ora, dopo tre mesi di attesa, il titolare della concessionaria ti ha chiamato per ritirare il veicolo e pagare il saldo. Dopo che un dipendente ti ha illustrato i comandi principali della plancia e il funzionamento del mezzo, ti sei finalmente messo alla guida su strada per tornare a casa e far vedere ai tuoi amici il nuovo acquisto. L'euforia del momento, però, non ti ha fatto notare che il serbatoio del carburante era già a riserva. Dopo due chilometri di viaggio si è anche accesa la spia rossa. Ora ti tocca fare al più presto benzina, ma sulla strada che stai percorrendo non sono presenti distributori. Rischi di rimanere fermo. Ed è lì che, mentre ti rappresenti questo inaspettato finale della giornata, pensi alle contestazioni da sollevare contro il venditore il quale, dopo aver preso tutti quei soldi da te, avrebbe ben potuto lasciarti qualche litro di carburante, quantomeno per correttezza o per tutelare la propria immagine commerciale. Cosa prevede a riguardo la legge? In caso di **acquisto auto, quanta benzina deve esserci?** Cerchiamo di comprenderlo nelle righe seguenti.

Il codice del consumo si preoccupa di tutelare gli acquirenti da possibili vizi e difetti di funzionamento, per i quali c'è sempre una garanzia di due anni (anche se il contratto ne prevede una inferiore). Nulla dice però in merito all'autonomia che deve avere il veicolo per far ritorno a casa o raggiungere quantomeno la prima pompa di benzina.

Per fortuna, però, il nostro codice civile contiene una serie di norme, dal contenuto generale e astratto, che potrebbero ben applicarsi nel caso in questione. Un giudice attento, sollecitato da un buon avvocato, non avrebbe infatti difficoltà a dar ragione all'acquirente che sia rimasto al bordo strada per colpa del venditore che non ha lasciato il serbatoio vuoto.

La prima norma che corre in soccorso dell'acquirente che si chiede **quanta benzina deve esserci dentro l'auto nuova o di seconda mano** è quella che regola il contratto di vendita e, in particolare, gli obblighi del venditore **[1]**. Quest'ultimo, per legge, deve attivarsi non solo per consentire il passaggio della proprietà del bene (ragion per cui deve fare la trascrizione al Pra), ma anche per **consegnare fisicamente** il veicolo al compratore.

Ebbene, il concetto di "**consegna**" non va inteso in senso stretto, come affidamento del bene; il venditore deve attivarsi affinché l'acquirente possa acquisirne l'effettiva disponibilità, possa cioè utilizzarlo. Il che, per i beni di piccole dimensioni, non richiede ulteriori attività se non la consegna materiale (ad

esempio: il porgere un libro, uno smartphone, un capo di abbigliamento, ecc.). Insomma, il venditore si limita di solito a una condotta “passiva”, consentendo cioè l’asportazione dell’oggetto.

Invece per i beni di grandi dimensioni, i compiti del venditore implicano anche delle condotte “attive”. Ad esempio, nella vendita di un immobile, è necessario consegnare al compratore almeno due copie delle chiavi dell’appartamento e del portone di ingresso affinché questi possa entrarvi dentro.

Allo stesso modo, non avrebbe senso trasferire la proprietà di un’automobile senza che questa possa essere prelevata e utilizzata materialmente. La benzina è quindi una condizione essenziale affinché il venditore possa adempiere al primo dei suoi obblighi: quello di **consegnare la cosa al compratore** affinché possa utilizzarla secondo i propri scopi.

Si aggiunge poi una seconda norma del codice civile di fondamentale importanza per tutte le obbligazioni **[2]**: il contratto deve essere eseguito «**secondo buona fede**». In questo concetto così generico c’è un’enorme mole di obblighi che la legge, non potendo prestabilire caso per caso, ha affidato all’interpretazione del giudice. In sintesi, l’obbligo della buona fede impone a ciascuna parte un **comportamento leale e corretto** in relazione alle concrete circostanze di attuazione del contratto. Significa che tanto il venditore quanto il compratore non può limitarsi a eseguire la propria prestazione in modo “letterale” senza però preoccuparsi di venire incontro alle obiettive e ragionevoli esigenze dell’altro soggetto. Ed è ragionevole pensare che l’acquirente, dopo aver comprato l’auto nuova, debba raggiungere quantomeno la più vicina stazione di benzina se nel serbatoio c’è poco carburante. Sarà peraltro lo stesso venditore a doverlo obbligatoriamente informare della scarsa autonomia del mezzo, perché rientra anche questo negli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto.

La violazione del principio di buona fede dà luogo a responsabilità contrattuale. Il che significa che l’acquirente rimasto a secco potrà chiedere i danni per il tempo perso e i disagi che l’essere rimasto senza benzina gli ha comportato.

Note

[1] [Art. 1476 cod. civ.](#) **[2]** [Art. 1375 cod. civ.](#)